



COMUNE DI TAURASI

STATUTO COMUNALE

STATUTO

INDICE

Premessa pag. 5

TITOLO I pag. 5

Disposizioni generali

Articolo 1 Comune pag. 5

Articolo 2 Stemma, Gonfalone e Sede pag. 5

Articolo 3 Territorio pag. 5

Articolo 4 Funzione del Comune pag. 6

Articolo 5 Pubblicazione degli atti on line pag. 7

TITOLO II pag. 8

Ordinamento istituzionale del Comune

Articolo 6 Organi pag. 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 7 Elezione e composizione pag. 8

Articolo 8 Durata in Carica pag. 8

Articolo 9 Consiglieri comunali pag. 8

Articolo 10 Competenze del Consiglio pag. 9

Articolo 11 Potestà regolamentare pag. 9

Articolo 12 Commissioni consiliari pag. 9

Articolo 13 Sessioni del Consiglio pag. 9

Articolo 14 Convalida pag. 10

Articolo 15 Nomina Presidente del Consiglio pag. 10

Articolo 16 Presidenza provvisoria pag. 10

Articolo 17 Comunicazione dei componenti della Giunta pag. 10

Articolo 18 Indirizzi generali di Governo e loro verifica di attuazione pag. 11

Articolo 19 Convocazione dei consiglieri pag. 11

Articolo 20 Funzionamento del Consiglio Comunale pag. 11

Articolo 21 Rapporti tra Giunta e Consiglio pag. 13

Articolo 22 Nomine pag. 13

Articolo 23 Illustrazione delle proposte pag. 13

Articolo 24 Dimissione e decadenza del Consigliere pag. 13

Articolo 25 Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo pag. 14

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Articolo 26 Poteri pag. 14

Articolo 27 Indennità pag. 15

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 28 La Giunta Comunale pag. 15

Articolo 29 Composizione e revoca pag. 15

Articolo 30 Sostituzione e deleghe pag. 16

Articolo 31 Competenze pag. 17

Articolo	32	Funzionamento della Giunta	pag. 17
Articolo	33	Deliberazioni d'urgenza della Giunta	pag. 17
Articolo	34	Pubblicazione delibere Giunta comunale	pag. 18
IL SINDACO			
Articolo	35	Il Sindaco organo comunale	pag. 18
Articolo	36	Il vice Sindaco	pag. 19
Articolo	37	Divieto generale di incarichi e consulenze	pag. 19
Articolo	38	Dimissioni del Sindaco	pag. 19
Articolo	39	Mozione di sfiducia	pag. 20
Articolo	40	Effetti dell'applicazione della mozione di sfiducia	pag. 20
TITOLO III			pag. 21
Istituto di partecipazione			
Articolo	41	Libere forme associative	pag. 21
Articolo	42	Consultazioni	pag. 21
Istanze – petizioni			pag. 23
Articolo	44	Referendum	pag. 23
Articolo	45	Effetti del referendum	pag. 24
Articolo	46	Disciplina del referendum	pag. 24
Articolo	47	Pubblicità degli atti amministrativi	pag. 24
Articolo	48	Diritto di inf. dei cittadini, delle Associaz. e degli Enti	pag. 24
TITOLO IV			pag. 26
Attività amministrativa			
Articolo	49	Svolgimento dell'azione amministrativa	pag. 26
Articolo	50	SERVIZI: Servizi pubblici comunali	pag. 26
Articolo	51	Forme di gestione dei servizi pubblici	pag. 26
Articolo	52	Gestione in economia	pag. 27
Articolo	53	Istituzione	pag. 27
Articolo	54	Funzionamento dell'Istituzione	pag. 27
Articolo	55	Le aziende speciali	pag. 28
Articolo	56	Le altre forme di gestione dei servizi	pag. 28
Articolo	57	Gestione dei servizi in forma associata	pag. 29
Articolo	58	Accordi di programma	pag. 29
Articolo	59	Conferenza dei servizi	pag. 30
Articolo	60	Area provinciali	pag. 30
TITOLO V			pag. 31
Ordinamento degli uffici e dei servizi			
Articolo	61	Fonti	pag. 31
Articolo	62	Principi	pag. 31
Articolo	63	Competenze	pag. 31
Articolo	64	Attribuzione di funzione di direzione	pag. 32
Articolo	65	Processo di programmaz., controllo e valutazione	pag. 32
TITOLO VI			pag. 33
Responsabilità			
Articolo	66	Responsabilità verso il Comune	pag. 33

Articolo	67	Responsabilità verso i terzi	pag. 33
Articolo	68	Responsabilità dei contabili	pag. 34
Articolo	69	Prescrizione dell'azione di responsabilità	pag. 34
Articolo	70	assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni	pag. 34
Articolo	71	Patrocinio legale	pag. 34

TITOLO VII pag. 35
Finanza e contabilità

Articolo	72	Ordinamento	pag. 35
Articolo	73	Attività finanziaria del Comune	pag. 35
Articolo	74	Programma delle opere pubbliche e investimenti	pag. 36
Articolo	75	Demanio e patrimonio	pag. 36
Articolo	76	Inventari	pag. 36
Articolo	77	Il bilancio di previsione e il piano Esecutivo di Gestione	pag. 37
Articolo	78	Rendiconto della gestione	pag. 37
Articolo	79	Attività contrattuale	pag. 37
Articolo	80	Revisione economico-finanziaria	pag. 38
Articolo	81	Tesoreria	pag. 38
Articolo	82	Controllo interno	pag. 38

TITOLO VIII pag. 39
Rapporti con altri Enti

Articolo	83	Partecipazione alla programmazione	pag. 39
Articolo	84	Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali	pag. 39

TITOLO IX pag. 40
Disposizioni finali e transitorie

Articolo	85	Modificazioni e abrogazioni dello Statuto	pag. 40
Articolo	86	Entrata in vigore	pag. 40

Premessa:

La comunità di Taurasi si caratterizza per una consolidata vocazione agricola, turistica e artigianale; Il Comune è

- luogo che ha dato il nome all'omonimo vino DOCG;
 - sede dell'enoteca regionale dei vini d'Irpinia;
 - membro dell'Associazione Nazionale delle Città del Vino;
 - luogo il cui territorio ricade nel parco urbano di interesse regionale,
- aspira a svolgere, nel rispetto dell'ambiente e delle vocazioni tradizionali, un ruolo di impulso e di sostegno a qualsiasi iniziativa di promozione del territorio e dei valori della comunità ed adotta il presente

Statuto

che si ispira ai principi della Costituzione repubblicana e si richiama alla tradizione storico-politica delle autonomie locali.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Comune

1. Il Comune di Taurasi è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 Stemma, Gonfalone e Sede

1. Il Comune, come suo segno distintivo, ha lo stemma riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1958 ed iscritto nel libro araldico degli enti morali, in data 5 luglio 1958.
2. Il Comune di Taurasi fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con lo stesso provvedimento. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme di legge.
3. La sede del Comune è stabilita con delibera del Consiglio comunale.
4. Si prende atto che attualmente la sede comunale è istituita presso il Convento dei Padri Domenicani in Via del Convento, 1. A fronte di esigenze particolari, i vari organi possono riunirsi in altra sede.

Art. 3 Territorio

1. Il Comune di Taurasi ha una estensione territoriale di Kmq. 14,40 e confina: con il Comune di Mirabella Eclano, Sant'Angelo all'Esca, Luogosano, Lapio, Montemiletto e Torre le Nocelle.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia preventivamente sentita ed esprima la propria volontà mediante *referendum*.

Art. 4 Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità; ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune :
 - a. valorizza la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita da libere associazioni di ogni ispirazione ideale, religiosa, culturale ed etnica, costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico ed artistico;
 - b. in applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali, impegnandosi, con esse, ad esercitare quelle attività ed a gestire quei servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere ;
 - c. promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, secondo il dettato costituzionale.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Nell'ambito dell'autonomia impositiva, potrà tener conto delle specifiche esigenze di categorie di persone, che si trovano in condizioni di particolare bisogno. Adegua, inoltre, i propri regolamenti, in materia tributaria, ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà, in particolare:
 - a. svolge le sue funzioni anche attraverso le attività, che possono essere esercitate in maniera adeguata dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
 - b. concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro individuazione e attuazione.
 - c. promuove la tutela e la conservazione delle risorse naturali, paesaggistiche, architettoniche artistiche, da coniugarsi alle esigenze di valorizzazione, di fruizione di miglioramento di conoscenza e pubblico godimento
 - d. valorizza l'intero Centro Storico, che si sviluppa intorno ai complessi monumentali del Palazzo Marchionale (Castello) e del Convento dei padri domenicani, preservandone gli elementi di tipicità, linee, forme, dimensioni, proporzioni, tecniche edilizie, materiali, colori, e, ne promuove condizioni di vivibilità per gli abitanti e le imprese compatibili; ne studia e ne attua adeguatamente l'arredo urbano, la segnaletica, ne disciplina la circolazione veicolare e pedonale.
 - e. è custode attivo della millenaria tradizione vitivinicola che a Taurasi ha raggiunto un rilievo straordinario permeandone essenza ed esistenza; storia, memoria, costume, cultura, ambiente, lavoro, formazione, impresa, eventi, turismo e sviluppo sono fattori interagenti un'autentica civiltà del vino.
 - f. sovrintende alla difesa del suolo dal degrado, dal dissesto e da ogni tipo di inquinamento, tutela la variegata tipicità dei siti e l'integrità del paesaggio viticolo, concorre alla promozione della vite e del vino.
 - g. riconosce alle manifestazioni religiose e civili, quali: Festa Patronale di San Marciiano Vescovo, "da Porta a Porta, la "Fiera Enologica" e l'"Anteprima Taurasi", il valore di tradizione popolare, peculiare della sua comunità e si adopera per la sua valorizzazione e promozione;
 - h. valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - i. favorisce l'iniziativa imprenditoriale privata in particolare nei settori agricolo, turistico ed enogastronomico nel rispetto dell'ambiente e per la realizzazione del bene comune;
 - j. esercita la tutela da ogni uso improprio ed indebito da parte di terzi del nome Taurasi e della sua immagine, sinonimi di qualità, frutto della storia e del secolare impegno dei taurasini.

5. Il Comune di Taurasi garantisce la pari opportunità fra uomo e donna garantendo nella presenza della Giunta Comunale, negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti.
6. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei bambini/e e ragazzi/e alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei bambini/e e ragazzi/e.
7. Il Consiglio comunale dei bambini/e e ragazzi/e può deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, istruzione, assistenza agli anziani e rapporti con l'Unicef.
8. Le modalità di elezioni e il funzionamento del Consiglio comunale dei bambini/e e ragazzi/e sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 5

Pubblicazione degli atti *on line*

1. E' istituito l'albo pretorio online sul quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che, ai sensi della normativa vigente, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale a qualunque funzione assolve (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.).
2. Le disposizioni operative per la pubblicazione all'albo pretorio online, comprese quelle che regolano le richieste di pubblicazione provenienti da enti terzi, sono contenute nell'apposito regolamento.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art.6

Organi

Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.7

Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità, incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla Legge.

Art.8

Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili nonché quelli di ordinaria amministrazione.

Art. 9

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. L'esercizio del diritto, di cui al precedente comma, è disciplinato dal regolamento del Consiglio Comunale.
5. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
6. Le indennità spettanti ai Consiglieri e al Presidente per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge e regolamentate dal Consiglio negli ambiti di autonomia consentiti.
7. E' facoltà del Comune riconoscere, nei limiti minimi stabiliti dalla legge, ai membri di commissioni previste per legge o regolamento gettoni di presenza o rimborsi spese nella misura stabilita dalla normativa vigente.

Art. 10

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti dalla legge.
3. Le deliberazioni, in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio Comunale, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art.11

Potestà regolamentare

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, i regolamenti nelle materie ad essi riservati.
2. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'Albo pretorio per 15 giorni ed entrano in vigore il giorno successivo se non è diversamente deliberato.

Art.12

Commissioni Consiliari

1. Possono essere istituite, in seno al Consiglio Comunale, commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina il numero dei componenti e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, di funzionamento e attribuzioni.
3. Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, determinando, nell'atto di istituzione, i compiti, la composizione, la durata, i poteri eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento, e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che siano ritenuti necessari all'espletamento del mandato.

Art.13

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco.
2. Le sedute possono aver luogo, anche su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune; in tal caso, le sedute si tengono entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art.14

Convalida

1. Il Consiglio, sotto la Presidenza del Consigliere anziano, nella sua prima seduta, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina, ai sensi della normativa vigente, la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco.

Art.15

Nomina Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge al suo interno, il Presidente, con votazione segreta, a maggioranza dei 3/4 dei consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.
2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta, si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione, per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.
4. La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri.

Art. 16

Presidenza provvisoria

1. Sino alla nomina del Presidente, la seduta del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano, individuato in applicazione dell'art. 40, 2 comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere consenziente, che, fra i presenti, vanta la maggiore anzianità, determinata con i criteri di cui alle norme richiamate nel comma precedente.

Art.17

Comunicazione dei Componenti della Giunta

1. Dopo la nomina del Presidente, la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

Art.18

Indirizzi generali di Governo e loro verifica di attuazione.

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente gli indirizzi generali di governo, relativi agli obiettivi ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato; entro il mese successivo, il Consiglio esamina il documento, che viene sottoposto a votazione finale.
2. Il Consiglio definisce, annualmente, l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori, con l'approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) e del bilancio di previsione che debbono essere coerenti con le predette linee.
3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art.19

Convocazione dei consiglieri

1. Il Presidente convoca i consiglieri con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. La convocazione del Consiglio per la convalida degli eletti, per la nomina del Presidente, per la comunicazione dei componenti della Giunta da parte del Sindaco, per la nomina della Commissione Elettorale comunale è disposta entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti.

Art.20

Funzionamento del Consiglio comunale

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto. Il regolamento viene approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri.
2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, o in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere anziano.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi concernenti persone, per cui è stabilita la seduta segreta.
4. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
5. Il Consiglio Comunale può riunirsi in seduta di seconda convocazione, da tenersi almeno entro cinque giorni, dopo la prima e per la cui validità occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Presidente del Consiglio Comunale.
6. Nella seduta di seconda convocazione saranno trattati:
 - a. tutti gli oggetti iscritti all'o.d.g. e non trattati per mancanza del numero legale (seduta deserta);
 - b. tutti gli oggetti iscritti all'o.d.g. e non trattati per mancanza di numero legale, specificatamente a quell'oggetto;
 - c. tutti gli oggetti inseriti all'o.d.g. e rinviati dallo stesso Consiglio all'esame della seduta già convocata di seconda convocazione.
7. L'ordine del giorno, con l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio, è predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale, di concerto con il Sindaco e la conferenza dei capigruppo consiliari se ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio comunale, e notificato ai Consiglieri Comunali, unitamente all'avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per le sedute ordinarie e 3 giorni prima per le sedute straordinarie. Si possono effettuare sedute straordinarie di urgenza, con convocazione da notificarsi almeno 24 ore prima.
8. Qualora il Consiglio comunale è convocato su richiesta del Sindaco oppure di un quinto dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a mettere in discussione gli argomenti richiesti purché di competenza consiliare e la riunione deve tenersi entro venti giorni.
9. E' consentita l'iscrizione di argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno già partecipato, con notifica da effettuarsi almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. Tale procedura non si applica qualora la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale sia stata inoltrata da un quinto dei consiglieri comunali assegnati.
10. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune o secondo le modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale se approvato; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.
11. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio, almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
12. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali, almeno cinque giorni prima della seduta, in caso di sessioni ordinarie ed almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno ventiquattro ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
13. Per la validità delle riunioni di prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri Comunali senza computare a tal fine il Presidente del Consiglio Comunale. Per la validità delle riunioni di seconda convocazione è necessaria la presenza di un terzo dei Consiglieri Comunali senza computare a tal fine il Presidente del Consiglio Comunale.
14. Le decisioni sono adottate a scrutinio palese, salvo che la legge o il presente Statuto non dispongano modalità di votazione che richiedano scrutinio segreto.

15. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
16. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, incluso il Presidente, salvo i casi in cui la legge o lo Statuto non dispongano altrimenti.
17. Per le nomine di competenza del Consiglio Comunale, è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.
18. Quando debba essere comunque rappresentata la minoranza, risultano nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti fra i rappresentanti della minoranza.
19. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
20. I verbali delle sedute consiliari sono redatti a cura del Segretario Comunale, che li sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la riunione e sono approvati dal Consiglio nella seduta successiva.
21. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili di servizio, che possono assistere alle sedute del Consiglio comunale.
22. Il Consiglio comunale adotta, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, il proprio regolamento.
23. Il regolamento disciplina in generale tutto quanto attiene l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e le modalità di esercizio delle funzioni ad esso spettanti e contiene disposizioni sulle materie ad esso esplicitamente rinviate dallo Statuto.

Art. 21

Rapporti tra Giunta e Consiglio

1. E' riservato all'apposito regolamento del Consiglio comunale l'indicazione dei tempi e modi delle comunicazioni la Giunta intendono fare al Consiglio, oltre alle risposte a interpellanze e interrogazioni.

Art.22

Nomine

1. Il Consiglio è convocato entro i 30 giorni feriali successivi a quella della seduta, relativa alla comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta, per formulare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, operate dallo stesso Consiglio o dal Sindaco.

Art. 23

Illustrazione delle proposte

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato ha la facoltà di illustrare al Consiglio Comunale la proposta, prima dell'inizio della sua discussione generale e, al termine, di intervenire sulla stessa.

Art. 24

Dimissioni e decadenza del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari ai sensi dell'art. 38, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.
3. La mancata partecipazione a 3 sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo al procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consigliere Comunale, secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento del Consiglio.
4. Il procedimento inizia con la notifica della mancata partecipazione alle sedute e comprende la determinazione del termine concesso al consigliere per la presentazione delle giustificazioni.

Art. 25

Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti i gruppi consiliari nei modi e con i criteri fissati dallo Statuto e dettagliati dal regolamento.
2. I consiglieri comunali, entrati in carica, possono costituirsi in gruppi consiliari formati da non meno di due consiglieri.
3. Ogni gruppo consiliare elegge nel suo seno un capogruppo e ne dà pronta comunicazione al Sindaco ed al segretario comunale della costituzione del gruppo stesso e della elezione del capogruppo.
4. Qualora non si esercitano le facoltà di cui ai commi precedenti, i gruppi vengono individuati con riferimento alle liste di provenienza ed i relativi capigruppo vengono individuati nei consiglieri, non componenti della giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. Il passaggio di consigliere dà in gruppo consiliare ad un altro avviene previa accettazione del gruppo consiliare di cui si vuole far parte.
6. E' istituita la Conferenza dei Capi Gruppo.
7. Il Presidente del Consiglio comunale può convocare la Conferenza dei Capi gruppo per l'organizzazione dei lavori del Consiglio e per tutte quelle iniziative consiliari che interessano la vita amministrativa e politica del Comune.
8. La Conferenza dei Capigruppo a tutti gli effetti di legge e del regolamento degli Organi, è considerata la prima Commissione consiliare.

Art. 26

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Poteri

Il Presidente del Consiglio:

1. rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente;
2. convoca il Consiglio, fissando la data, sentito il Sindaco;
3. riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste; il termine predetto è ridotto a due giorni quando il Sindaco rappresenta, motivando, la particolare urgenza della trattazione;
4. dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite dagli uffici competenti;
5. presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, nella sequenza con cui sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del suo Presidente, di ciascun Consigliere e del Sindaco;
6. proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
7. firma, insieme al Segretario Comunale, i relativi verbali delle deliberazioni;
8. convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
9. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
10. notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
11. sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni;
12. in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, i poteri di cui sopra, sono esercitati dal Consigliere anziano.
13. il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
14. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.

15. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste al precedente art.15 del presente Statuto.

Art.27

Indennità

1. Al Presidente è riconosciuta un'indennità mensile di carica di ammontare pari a quella spettante agli Assessori.

Art. 28

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle Leggi e dai Regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 29

Composizione e revoca

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, assicurando la presenza di ambo i sessi.
3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
4. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio; hanno, altresì, il diritto di intervenire nelle discussioni all'ordine del giorno nonché di relazionare nelle materie attribuite per delega.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
6. La revoca deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ed il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, tenendo presente la realizzazione degli obiettivi di efficienza ed operatività per la realizzazione del programma politico-amministrativo in base al quale il sindaco ha ottenuto l'investitura popolare.

Art. 30

Sostituzione e deleghe

1. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento sarà sostituito dal Vicesindaco che lo sostituirà in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sono esercitate dall' assessore più anziano d'età.
3. Il Sindaco può provvedere a delegare specifiche sue attribuzioni, anche definite per materie omogenee, a singoli Assessori.
4. Il Sindaco può affidare deleghe, ove particolari esigenze lo richiedano, per il compimento di singoli atti o per l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività e servizi, anche a singoli Consiglieri e a soggetti esterni purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica amministrativa o professionale.
5. Nel rilascio delle deleghe, di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
6. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
7. Le deleghe e le eventuali modificazioni, di cui ai commi precedenti, devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

8. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
9. In caso di assenza o impedimenti del Sindaco e dell'Assessore delegato, esercitano le funzioni sostitutive gli Assessori secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

Art. 31

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali di Governo.
2. Compie gli atti di amministrazione, che non sono riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei Responsabili di Settore titolari di posizione organizzativa.

Art. 32

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale uniforma la propria attività a criteri di collegialità e di integrazione delle singole attribuzioni.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti anche dagli Assessori.
3. La Giunta è presieduta dal Sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli Assessori anche in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del consiglio e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso.
4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi presiede la seduta.
7. Sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta vanno richiesti i pareri di cui al TUEL n. 267/2000.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta, e dal segretario stesso; cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo pretorio.

Art. 33

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art.34

Pubblicazione delibere Giunta Comunale

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di Legge.

Art.35

IL SINDACO

Il Sindaco organo comunale

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, di cui ha la rappresentanza.
2. Convoca la prima seduta del Consiglio;
3. Nomina e revoca il Vicesindaco e gli Assessori;

4. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
5. Nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, Associazioni.
6. Nomina i membri delle Commissioni comunali, ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni, per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio;
7. Adotta le ordinanze;
8. Stipula gli accordi di programma;
9. Coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche.
10. Rappresenta in giudizio il Comune, salva la facoltà di delega al responsabile del servizio competente nei giudizi davanti al Giudice di Pace.
11. Nomina i responsabili degli uffici e servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
12. Sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti.
13. Impartisce al Segretario comunale le direttive di massima per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali.
14. Vigila sul servizio di polizia municipale.
15. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
16. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

Art.36

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco, nei casi previsti dall'art. 53 del T.U.E.L..
2. Quando il Vicesindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vicesindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art.37

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Le cause di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi degli amministratori comunali sono disciplinate dalla legge.
2. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune.
3. I componenti della Giunta, aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunali.
4. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

Art. 38

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale, con un documento dallo stesso sottoscritto e protocollato.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione, divengono efficaci ed irrevocabili, determinando la cessazione immediata dalla carica e gli altri effetti previsti dalla legge.

Art.39

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è consegnata al Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, espresso per appello nominale.

Art.40

Effetti dell'applicazione della mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
2. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 41

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale; inoltre, disciplina il principio di sussidiarietà orizzontale, mediante forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione, per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli Art. 118,114, c.2 , 117 c.6 della Costituzione.
2. A tal fine, il Comune:
 - a. sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del apposito regolamento,
 - b. favorisce l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazione;
 - c. definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
 - d. può affidare alle associazioni, o a comitati appositamente costituiti, l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - e. coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
3. Il Comune istituisce l'albo delle associazioni.
4. Per essere ammesse a fruire del sostegno economico, delle concessioni del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà

d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

5. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.
6. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite dal riferito regolamento.

Art. 42

Consultazioni

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, il Consiglio Comunale può istituire le Consulte.
2. Le consulte sono formate da rappresentanti del Consiglio Comunale, da rappresentanti delle Associazioni e delle libere forme associative iscritte nell'apposito Albo Comunale e da cittadini residenti, competenti per lo specifico settore.
3. Le consulte, nelle materie di competenza, possono:
 - esprimere pareri preventivi, a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
 - esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
 - chiedere che i dipendenti comunali responsabili sono inviati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche;
 - esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali.
4. Con regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, tenendo conto delle materie affidate alle singole consulte, si precisa gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo è obbligatoria.
5. Dal Consiglio comunale possono essere istituite consulte permanenti per:
 - a. i servizi sociali;
 - b. lo sport ed il tempo libero;
 - c. la cultura;
 - d. il diritto allo studio;
 - e. l'urbanistica;
 - f. l'ecologia;
 - g. il lavoro e l'occupazione;
 - h. le attività produttive e commerciali.
 - i. i giovani
 - j. l'agricoltura
 - k. turismo
6. Il Consiglio Comunale, in caso di difficoltà di composizione delle consulte, può decidere l'accorpamento di talune con materie e tematiche analoghe.
7. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta, può procedere alla sospensione delle consulte, per le quali viene verificato ed accertato il non funzionamento.
8. Il loro funzionamento e la loro composizione sono disciplinati dai rispettivi regolamenti.
9. Di esse fanno comunque parte le associazioni ed i singoli di cittadini residenti e competenti per lo specifico settore, e provvisti dei seguenti requisiti:
 - a. attività continuativa sul territorio comunale da almeno un anno;
 - b. iscrizione al registro secondo i criteri di cui all'art. 50 del presente Statuto; inoltre, fanno parte obbligatoriamente della consulta per il diritto allo studio i rappresentanti degli organismi di partecipazione scolastica, su indicazione delle varie scuole.
10. Compito delle consulte è quello di proposta e verifica delle attività dello specifico settore, nonché, qualora se ne presenti la possibilità, di contributo gestionale delle stesse.
11. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi, o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Consiglio Comunale, su proposta di almeno 6 (sei) Consiglieri oppure di almeno 300 (trecento) elettori residenti, può istituire consulte tematiche temporanee. Nel qual caso deve essere approvato uno specifico regolamento, senza dar luogo a variazioni statutarie.
12. Le consulte, nella loro specificità, vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

13. Il Consiglio Comunale può consultare enti, sindacati dei lavoratori, organizzazioni di categoria, associazioni, comitati, istituzioni scientifiche e culturali, studiosi, esperti e singoli cittadini, anche mediante la costituzione di consulte.
14. La consultazione può anche avvenire sotto forma di pubbliche assemblee.
15. Le modalità ed i termini della consultazione sono stabilite dal regolamento.
16. La consultazione non potrà avvenire in imminenza dell'approvazione del bilancio e degli atti di programmazione di contenuto generale.

Art. 43

Istanze-Petizioni

1. I cittadini, le associazioni ed i comitati, anche portatori di interessi diffusi, ed altri soggetti portatori di interessi pubblici o privati, possono svolgere per iscritto agli organi dell'Amministrazione istanze o petizioni. Si intendono per istanze le richieste presentate per sollecitare il compimento di atti dovuti da parte dell'Amministrazione; per petizioni le iniziative dirette a porre all'attenzione degli Organi di Governo comuni bisogni o necessità.
2. Le istanze e le petizioni riguardano questioni di carattere generale, sono formulate per esporre comuni necessità e devono essere presentate da almeno 100 cittadini residenti.
3. Le istanze e le petizioni, debitamente sottoscritte, vengono esaminate dalla Giunta Comunale che decide sulla loro ammissibilità e, in caso positivo, le trasmette all'organo o all'ufficio competente, affinché provveda in merito.
4. Dell'esito dell'istanza viene, comunque, data comunicazione al richiedente entro sessanta giorni.
5. Allo stesso modo si procede per le petizioni; dell'esito di queste, però, viene data comunicazione, oltre che al primo dei firmatari, anche al Consiglio Comunale, il quale, se ritiene i provvedimenti adottati inidonei, può decidere per una discussione sull'argomento con le modalità previste per il funzionamento dell'organo.

Art. 44

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi di norme su materie di esclusiva competenza comunale, tesi a valorizzare il rapporto tra la comunità e l'ente locale.
2. Il Comune ne favorisce l'espletamento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Non sono ammessi referendum abrogativi e propositivi di norme regolamentari in materia tributaria e tariffaria.
4. L'indizione è fatta quando lo richiedono 1/10 degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune oppure su iniziativa del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta di voti.
5. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune ed iscritti nelle liste elettorali.
6. Sull'ammissibilità del referendum e sul termine di effettuazione dello stesso decide la suddetta commissione.
7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con elezioni amministrative.

Art. 45

Effetti del referendum

1. La consultazione referendaria si considera valida quando abbiano partecipato al voto il 50 per cento più uno degli aventi diritto ed il quesito referendario si considera approvato quando abbia riportato la maggioranza dei voti validi.
2. Gli organi comunali competenti adottano gli atti di programmazione e di amministrazione occorrenti per conformarsi agli orientamenti manifestati dalla popolazione nella consultazione referendaria consultiva o propositiva, mentre valutano gli effetti dell'abrogazione di norme, al fine dell'eventuale adozione di provvedimenti, tesi ad assicurare l'affermazione della volontà popolare.
3. Se l'esito è stato favorevole gli atti e i provvedimenti di cui sopra sono proposti dal Sindaco ed adottati entro il termine di 90 giorni dalla proclamazione del risultato.

4. Entro lo stesso termine, anche in caso di esito negativo dei soli referendum consultivi o propositivi, il Sindaco può proporre gli atti e i provvedimenti suddetti.

Art. 46

Disciplina del Referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 47

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese, o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.
2. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi avviene secondo le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal relativo regolamento.

Art.48

Diritto di informazione dei cittadini, delle Associazioni e degli Enti

1. Il Comune di Taurasi riconosce a tutti i cittadini, anche se non residenti, il diritto di ottenere informazioni sulla attività degli uffici e dei servizi, su quella degli Enti delegati o dipendenti, come pure sui dati e sugli elementi in possesso degli stessi.
2. Al fine di garantire a tutti i cittadini una informazione adeguata oltre a quanto sancito dall'art.5, sono previste ulteriori forme di pubblicità e comunicazione.
3. Le modalità di esercizio del diritto, nonché le garanzie apprestate per rendere effettivo il diritto medesimo sono stabilite da un apposito regolamento.

Titolo IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49

Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune di Taurasi informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici

dei servizi sociali dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti, ai sensi della legge sulla azione amministrativa.
3. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici.

Art.50 SERVIZI

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

Art. 51

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune può gestire, in conformità alla legislazione nazionale e regionale, i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b. in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
 - e. I servizi senza rilevanza imprenditoriale possono essere affidati anche in appalto.

Art. 52

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 53

Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può prevedere la costituzione di apposita istituzione. La deliberazione di costituzione dell'istituzione determinando gli apporti finanziari del Comune è accompagnata da un piano di fattibilità che indica, analiticamente, le previsioni sul fabbisogno dei servizi e sui costi; determina, altresì, le risorse organizzative, tecniche, e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune ed è dotato di autonomia gestionale.
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti del Comune.
4. Organi dell'istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il revisore unico dei conti.
5. Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale tra persone, che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e siano competenti nel servizio sociale, a cui l'Istituzione presiede.
6. Alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione provvede il Sindaco. Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.
7. Il Direttore, ove previsto, è nominato e può essere revocato dal Sindaco.

Art. 54

Funzionamento dell'istituzione

1. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, ritenga che l'istituzione non informi la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, indicherà se la stessa andrà sciolta o se potrà continuare la propria attività dando indicazioni al Sindaco, in questo caso, per la sostituzione degli organi. La mancata approvazione del Bilancio o del Conto Consuntivo comporta la sostituzione del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli avanzi di gestione di ciascun esercizio, al netto degli ammortamenti, sono destinati nell'ordine seguente:
 - a. Alla copertura di eventuali perdite portate al nuovo e sino alla loro integrale copertura;
 - b. Alla costituzione di riserve;
 - c. A nuovi investimenti
 - d. Ad attività sociali in favore della comunità Taurasina.
4. Il revisore unico dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

Art. 55

Le aziende speciali

1. Per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale o Ente strumentale del Comune è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Sindaco nomina, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, i Componenti del Consiglio di Amministrazione tra coloro, che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione. Il Presidente viene eletto al suo interno dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore viene parimenti nominato dal Sindaco. Il Sindaco può revocare con specifica motivazione i componenti del Consiglio di Amministrazione e nominare i loro sostituti.
5. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo Statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
8. Nel caso in cui la gestione dell'azienda speciale non chiuda in pareggio così come previsto dalla legge, il Comune provvederà alla copertura degli eventuali costi sociali a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale che accerti i motivi del disavanzo tenendo conto della relazione dei revisori dell'azienda.
9. Qualora il Consiglio Comunale accerti che il disavanzo sia da addebitare a gestione non oculata degli Amministratori dell'azienda speciale, indicherà al Sindaco la circostanza come causa di revoca dell'incarico degli Amministratori.

Art.56

Le altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.
2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
 - a. le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;

- b. i consorzi e Unioni apposite tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
- c. gli accordi di programma.

Art. 57

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il comune, nel rispetto e in esecuzione delle disposizioni normative in materia di gestione associata, ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

Art. 58

Accordi di programma

1. Al fine di eliminare i tempi morti che caratterizzano l'esecuzione di interventi, di opere o di programmi coinvolgenti più livelli di Governo (statale, regionale, provinciale e comunale), si possono promuovere accordi di programma.
2. Qualora si presentino le condizioni predette previste dalla legge, il Sindaco promuove la conclusione dei sopracitati accordi di programma.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale ed il conseguente accordo di programma devono essere assunti nel rispetto delle norme di legge e della circolare ministeriale esplicativa.
4. l'accordo, per il quale è richiesto il consenso unanime dei partecipanti, potrà stabilire le modalità di coordinamento delle iniziative, fissare i tempi di realizzazione, regolare i finanziamenti e ogni altro aspetto.
5. Per gli accordi di programma il coordinamento degli interventi viene operato da un Comitato istituito dal Sindaco e formato dal Sindaco stesso o da un Assessore delegato e dai responsabili dei servizi comunali e non, esistenti sul territorio, competenti per materia in ordine agli interventi oggetto dell'accordo. Alla segreteria del comitato di coordinamento di cui sopra è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone diversamente abili ed i loro familiari. Il responsabile dell'ufficio riferisce direttamente al Comitato.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, anche ai fini degli interventi sostitutivi, è regolata dalla legge.

Art. 59

Conferenza dei servizi

1. l'Amministrazione può indire annualmente una conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative sindacali territoriali riconosciute.

2. La Conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
4. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.
5. Apposito capitolo di bilancio provvederà la spesa per la Conferenza dei servizi.

Art. 60

Area provinciali

1. Il Comune di Taurasi, per la sua collocazione geografica, per le caratteristiche del territorio e delle proprie attività economiche ed in relazione all'espletamento dei servizi essenziali alla vita sociale nonché alle relazioni culturali, rientra pienamente nell'area provinciali irpine.
2. Può, conseguentemente, per la contiguità territoriale e per i rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali con il comune capoluogo e con gli altri comuni dell'area può costituirsi in città metropolitana ad ordinamento differenziato, ai sensi di legge.
3. Fino alla costituzione di unioni di comuni, previa intesa con altri enti interessati può rientrare in ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle materie previste dalla legge.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 61

Fonti

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si fonda sulle norme stabilite nello Statuto, secondo i principi generali fissati dalla legge e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati dei dipendenti del comparto delle autonomie locali. Esso determina l'organizzazione degli uffici mediante atti normativi ed organizzativi adottati dagli organi elettivi e gestionali, secondo le rispettive competenze.

Art. 62

Principi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, sia negli aspetti strutturali che operativi, è finalizzata alla attuazione dei programmi amministrativi, secondo le linee programmatiche di mandato e l'indirizzo politico amministrativo, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.
2. Essa assicura stabilmente l'erogazione dei servizi fondamentali per l'esercizio dei diritti dei cittadini e per il benessere della comunità locale; dota ciascun organo elettivo delle strutture necessarie al suo funzionamento, nei limiti delle risorse disponibili e delle esigenze organizzative derivanti dalle dimensioni del comune; garantisce a ciascun soggetto che la compone la possibilità del pieno e corretto svolgimento del proprio ruolo, attraverso la concreta attuazione della autonomia della gestione amministrativa e l'effettivo esercizio del potere di indirizzo e controllo.

Art. 63

Competenze

1. Il Consiglio Comunale definisce i criteri generali per l'emanazione e l'adeguamento delle norme regolamentari sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare rileva le esigenze organizzative di carattere generale in relazione alle linee programmatiche dell'ente e stabilisce le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici.
2. La Giunta adotta, nei limiti dei criteri generali predetti, uno o più regolamenti per la disciplina dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dell'accesso agli impieghi, del rapporto di lavoro dei dipendenti, nelle materie non riservate alla legge o ai contratti di lavoro e definisce l'articolazione degli uffici di massima dimensione e di maggiore rilevanza, le modalità di conferimento e revoca della titolarità degli stessi, le dotazioni organiche.
3. Può stabilire con propri provvedimenti le modalità di collaborazione con altri enti locali, per l'utilizzo comune di uffici.
4. Il Sindaco definisce ed attribuisce gli incarichi dei titolari di posizione organizzativa, sovrintende all'attività dell'ente ed emana gli indirizzi per il suo svolgimento e per lo svolgimento degli incarichi dei titolari di posizione organizzativa.
5. Il sindaco, inoltre, coadiuva con il presidente del consiglio comunale a designare il personale da assegnarsi alle strutture preposte al funzionamento dello stesso, secondo la disciplina contenuta nel regolamento del consiglio.
6. Spetta ai titolari delle funzioni dirigenziali l'organizzazione interna della struttura affidata e l'emanazione degli atti di organizzazione e di gestione necessari al suo funzionamento.
7. Spetta ad essi, altresì, l'emanazione degli atti loro attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o provvedimento del sindaco.
8. Essi hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti, con le modalità previste nel regolamento.

Art. 64

Attribuzione delle funzioni di direzione

1. Le posizioni che comportano lo svolgimento di funzioni dirigenziali possono essere ricoperte da personale dipendente a tempo indeterminato di categoria direttiva o dirigenziale o assunto con contratto a termine, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 ovvero con contratti a tempo determinato fuori dotazione organica, secondo le modalità stabilite nei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento specifica le attribuzioni dirigenziali e le modalità di esercizio delle stesse, nonché le garanzie procedurali in ordine alla revoca degli incarichi, ove queste non siano previste nei contratti collettivi, assicurando il contraddittorio con l'interessato.

Art. 65

Processo di programmazione, controllo e valutazione

1. Il regolamento del consiglio comunale individua le eventuali modalità applicative del processo di programmazione per quanto attiene agli strumenti di programmazione generale di competenza del consiglio comunale.
2. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabiliscono le modalità e gli strumenti di proposta, redazione ed approvazione dei documenti di programmazione che regolano il rapporto tra la giunta e il sindaco e i titolari di funzioni dirigenziali.
3. Le modalità di redazione di tutti i documenti devono assicurare il pieno raccordo tra le linee programmatiche generali di mandato, i programmi annuali e pluriennali dell'ente, le strutture organizzative e gli obiettivi e le risorse ad esse assegnate. In particolare devono essere chiaramente individuabili l'articolazione delle responsabilità politiche dei programmi nei confronti del consiglio e quelle dirigenziali nei confronti della giunta e del sindaco.

TITOLO VI

RESPONSABILITA'

Art. 66

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune di Taurasi i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario, il responsabile del servizio, gli organi di controllo, i servizi ispettivi, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto, a cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore regionale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni e intraprendere ogni azione conseguente per l'accertamento delle responsabilità e per il recupero del danno subito dal comune.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art.67

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministrazione o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 68

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune dove rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 69

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 70

Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento delle funzioni

1. Il Comune può assicurare i propri amministratori, il Segretario Generale ed i dipendenti contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

Art.71

Patrocinio legale

1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo amministratore, del Segretario o di altro suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio e all'andamento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura (avvio) del procedimento, facendo assistere il medesimo da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente riprenderà dal dipendente, dall'Amministrazione e dal Segretario, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 72

Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato ed è disciplinato in particolare dall'apposito Regolamento di contabilità, che stabilisce, nell'ambito dei principi e disposizioni di massima fissati dalla legge, le procedure e le modalità per la formazione del Bilancio di previsione e del rendiconto, indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzati a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 73

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a. imposte proprie;
 - b. addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
 - c. tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d. trasferimenti erariali;
 - e. trasferimenti regionali;
 - f. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune determina, con deliberazioni consiliari, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale in materia di tariffe, indicando i criteri di adeguamento delle stesse al costo dei relativi servizi, pur nella ricerca di opportune differenziazioni, ove possibili.
4. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

Art.74

Programma delle opere pubbliche e investimenti

1. Il Consiglio Comunale approva la programmazione triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale ed il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.
2. La programmazione di cui al comma 1 viene aggiornata annualmente.

Art.75

Demanio e patrimonio

1. I beni immobili e mobili comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
3. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
4. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
5. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
6. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art.76

Inventari

1. Tutti i beni del Comune devono essere inventariati in conformità alle norme vigenti.
2. Gli inventari possono così suddividersi:
 - Per i beni immobili:
 - a. inventario dei beni di uso pubblico per natura;
 - b. inventario dei beni di uso pubblico per destinazione;
 - c. inventario dei beni patrimoniali;
 - Per i beni mobili:
 - a. inventario dei beni di uso pubblico;
 - b. inventario per i beni patrimoniali

Art.77

Il Bilancio di previsione e il Piano Esecutivo di Gestione

1. La programmazione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine di legge. Il bilancio si basa sui principi di unità, annualità, universalità ed integrità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla Legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. I provvedimenti dei responsabili dei servizi, che comportano impegni di spesa, diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. Gli obiettivi, accompagnati da apposite direttive, sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei confronti degli assegnatari degli stessi.

Art. 78

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto economico.
2. Il rendiconto della gestione, nelle sue parti ed allegati, è approvato dal Consiglio Comunale entro il termine di legge.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto della gestione una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art.111 del presente Statuto.

Art. 79

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, contenente gli elementi previsti dalla legge. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza del comune dal responsabile del servizio interessato.

Art. 80

Revisione economico-finanziaria

1. Le modalità di nomina del revisore contabile sono disciplinate dalla legge.
2. Esso esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune, così come prescritto dal d.lgs. n. 267/2000.

Art.81

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria in conformità alla legge.

Art.82

Controllo interno

1. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia, si dota di strumenti atti a garantire all'azione amministrativa legittimità, regolarità e correttezza (controllo di regolarità amministrativa e contabile) e a verificarne efficacia, efficienza ed economicità, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); utilizza strumenti di valutazione del personale e di valutazione e verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico).
2. Gli strumenti e il loro funzionamento sono previsti negli appositi regolamenti comunali.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art.83

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune di Taurasi partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia o Enti preposti dalla legge.
2. Il Comune, nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale e dalle leggi nazionali.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune, con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia o Enti preposti dalla legge.

Art.84

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
2. l'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.85

Modificazioni e abrogazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. l'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. E' ammessa la revisione dello Statuto ove ciò si renda necessario a seguito di sopravvenute modifiche legislative e/o politico-amministrative

Art.86

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Campania e affisso all'albo comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
4. L'entrata in vigore del presente Statuto abolisce il precedente.
5. Il Segretario del Comune appone, in calce all'originale dello Statuto, la dichiarazione dell'entrata in vigore.